COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

69.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove norme in materia di ricorrenze festive (3604);

FERRARI MARTE: Norme per il ripristino della festività della Epifania (100);

SILVESTRI ed altri: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (237);

FRANCHI FRANCO ed altri: Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi (303);

ALOI: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (775);

PATRIA ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (906);

ALMIRANTE ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (990) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3, 4, 8, 9

BIANCHI FORTUNATO 8

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 9

FERRARI MARTE 8

MANCUSO ANGELO 8

MANFREDINI VILLER 7

QUINTAVALLA FRANCESCO, *Relatore* 3, 6, 9

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

MANCINI VINCENZO ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro (3321) 9

MANCINI VINCENZO, *Presidente, Relatore* 9, 11, 12, 15, 16, 17

ARISIO LUIGI 14, 15

BIANCHI FORTUNATO 14

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 11, 16

FERRARI MARTE 11

GAROCCHIO ALBERTO 13

GASPAROTTO ISAIA 12, 14, 15, 16

SAMÀ FRANCESCO 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

LUIGI ARISIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di ricorrenze festive (3604) e delle proposte di legge Ferrari Marte: Norme per il ripristino della festività della Epifania (100); Silvestri ed altri: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (237); Franchi Franco ed altri: Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi (303); Aloi: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (775); Patria ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (906); Almirante ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di ricorrenze festive »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte: « Norme per il ripristino della festività della Epifania »; Silvestri ed altri: « Norme per il ripristino della festività dell'Epifania »; Franchi Franco ed altri: « Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi »; Aloi: « Norme per il ripristino della festività dell'Epifania »; Patria ed altri: « Norme per il ripristino della festività del 4 novembre »; Almirante ed altri: « Norme per il ripristino della festività del 4 novembre ».

L'onorevole Quintavalla ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

FRANCESCO QUINTAVALLA, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, quando discutemmo per la prima volta il disegno di legge n. 3604, attraverso il quale si intende riordinare la materia delle festività civili e istituire nuove ricorrenze, si ritenne opportuno costituire un Comitato ristretto perché particolarmente un punto di quel disegno di legge doveva essere esaminato in maniera approfondita. Si tratta dell'articolo 4, che riguarda i compensi forfettari, erogati a richiesta dei lavoratori per le giornate festive non godute, cioè per le giornate compensative delle festività soppresse che non sono godute per esigenze di servizio.

Nell'ambito del Comitato ristretto sono stati sentiti fin dalla prima seduta il Ministero del lavoro e quello della funzione pubblica ed è emerso che l'approvazione del disegno di legge avrebbe lasciato in vigore alcune disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute nelle quattro leggi precedentemente approvate sulla materia, di cui venivano comunque soppressi diversi articoli.

Da ciò è emersa la necessità di un riordino complessivo delle disposizioni legislative in materia di ricorrenze festive. Per questo è stato predisposto un nuovo testo che, partendo da quello del disegno di legge n. 3604, comprende anche gli articoli rimasti in vigore delle leggi n. 260 del 1949, n. 90 del 1954, n. 54 del 1977 e n. 937 sempre del 1977.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 1.

(Feste nazionali).

1. Il giorno 2 giugno, giornata dei martiri dell'indipendenza nazionale e festa della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

2. La celebrazione della festa del 2 giugno ha luogo nella prima domenica di giugno ed è dedicata nelle città e nei comuni d'Italia alla celebrazione della fondazione della Repubblica e alla commemorazione dei martiri e dei caduti che, dai primi moti indipendentisti prerisorgimentali al compimento dell'unità nazionale e alla lotta di liberazione, hanno concorso in modo decisivo alla formazione della coscienza nazionale ed unitaria dello Stato italiano.

3. È, altresì, festa nazionale il 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate.

4. La celebrazione della festa nazionale del 4 novembre ha luogo nella prima domenica di novembre, è dedicata alla celebrazione dell'unità nazionale ed è giornata delle forze armate.

ART. 2.

(Giorni festivi).

1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, i giorni seguenti:

a) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

b) il 1° maggio, festa del lavoro;

c) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

d) il giorno 26 dicembre;

e) tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

2. Per i lavoratori che prestano la propria opera nel territorio del comune di Roma, la festività religiosa del 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, riconosciuta agli effetti civili dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, sostituisce la festività del Santo patrono eventualmente prevista dai contratti collettivi di lavoro in data diversa.

ART. 3.

(Solennità civili).

1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

a) il 18 febbraio: anniversario della revisione del Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede;

b) il 28 settembre: anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli.

ART. 4.

(Trattamento retributivo e previdenziale dei giorni festivi. Congedi).

1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, cinque giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) tre giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

2. Le due giornate di cui alla lettera *a)* del comma 1 seguono la disciplina del congedo ordinario.

3. I casi in cui non sia possibile il godimento delle giornate di cui alla lettera *b)* del comma 1, per fatto derivante da obiettive e motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, nonché le modalità di recupero ovvero il compenso, sono stabiliti in base alle disposizioni vigenti, per ciascuna categoria di dipendenti di cui al comma 1, in materia di determinazione del trattamento retributivo e della disciplina del rapporto di servizio.

4. Gli eventuali benefici stabiliti dai contratti collettivi di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono proporzionalmente riassorbiti sulla base delle disposizioni della presente legge.

5. Nelle ricorrenze dell'anniversario della Liberazione (25 aprile) e della festa del lavoro (1° maggio), lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

6. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

7. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

8. Il trattamento di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6, 7 e 8 si estendono a tutte le altre ricorrenze festive previste dall'articolo 2 della presente legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

10. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.

ART. 5.

(Orario di servizio nelle solennità civili).

1. Le solennità civili non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

2. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

ART. 6.

(Disposizioni per la scuola).

1. Le ricorrenze indicate nell'articolo 2 della presente legge che cadano nei giorni feriali non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 7.

(Esposizione della bandiera).

1. L'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Il datore di lavoro che, fuori dai casi previsti dalla presente legge, ovvero fuori dai casi previsti dai contratti collettivi di lavoro, obblighi i dipendenti a prestare la propria attività lavorativa in giorni festivi è punito con una sanzione amministrativa pari a lire .....

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Sono abrogate la legge 27 maggio 1949, n. 260, la legge 31 marzo 1954, n. 90, la legge 5 marzo 1977, n. 937, nonché qualunque altra disposizione incompatibile con la presente legge.

FRANCESCO QUINTAVALLA, *Relatore.* Nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, come nel disegno di legge n. 3604, c'è l'indicazione delle nuove feste nazionali e dei giorni festivi. A questo proposito c'è da sottolineare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 792 istituisce la festa dei santi Pietro e Paolo per il solo comune di Roma e, allo scopo di non avere disparità fra i lavoratori residenti nel comune di Roma e quelli residenti nel resto d'Italia, all'articolo 2, dove sono individuati i giorni festivi, è stato introdotto un comma in cui si afferma chiaramente che la festività dei santi Pietro e Paolo sostituisce per i lavoratori che abitano nel territorio del comune di Roma la festività del santo patronale, eventualmente prevista dal contratto di lavoro collettivo.

Per quanto riguarda poi il trattamento retributivo e previdenziale nei giorni festivi, abbiamo raccolto in un unico articolo (il 4) tutte le norme precedenti e abbiamo anche specificato che nei casi in cui non sia possibile il godimento delle giornate a richiesta degli interessati per il

congedo in sostituzione delle festività soppresse, la modalità di recupero ovvero il compenso sono stabiliti in base alle disposizioni vigenti per ciascuna categoria di dipendenti pubblici oppure determinati dal trattamento retributivo derivante dalla disciplina dei rapporti di servizio; in definitiva, non si ha più un compenso forfettario, ma rapportato al compenso reale dei dipendenti. Viene stabilito altresì che eventuali benefici, stabiliti dal contratto collettivo di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 64, debbono essere proporzionalmente riassorbiti sulla base delle disposizioni del disegno di legge in discussione, questo perché il numero delle giornate compensative delle festività soppresse deve essere diminuito di una giornata, l'Epifania, festività che viene reintrodotta; disposizioni che non debbono essere un semplice coordinamento delle vecchie normative in una legge nuova riguardante l'esposizione della bandiera.

Abbiamo delegificato l'uso dell'esposizione della bandiera da parte delle amministrazioni dello Stato, disciplinato da decreti e deliberazioni, per consentire maggiore agilità, per non codificare in una tale materia con lo strumento legislativo.

L'articolo 8 è molto importante in relazione alla quantificazione delle sanzioni, perché depenalizza quelle vigenti. Il datore di lavoro che fuori dei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro obblighi i dipendenti a prestare la propria attività lavorativa in giorni festivi deve essere punito con una sanzione amministrativa e non deve più essere sottoposto a sanzioni di carattere penale. Ciò al fine anche di rendere più celere l'*iter* dei provvedimenti e per non ingolfarli ulteriormente con rilievi penali. Si tratta ora di stabilire l'ammontare della sanzione: potremmo fissarla in un massimo di 500 mila lire, salvo poi approfondire il problema intervenendo successivamente su indicazione del Ministero del lavoro.

Ho presentato un emendamento all'articolo 4, che recepisce la decisione adottata dal Comitato ristretto: si è rilevato che la festività del santo patrono non è compresa nella normativa che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato. Per questo dobbiamo riequilibrare la situazione di questi dipendenti; in seguito al decreto del Presidente della Repubblica n. 792 i dipendenti con sede in Roma godono appunto della festività dei santi Pietro e Paolo a differenza degli altri in sede periferica, che non hanno diritto al godimento di questa giornata di riposo. Questa regola si applica anche ai dipendenti parastatali, che fruiscono della festività del santo patrono nei rispettivi comuni.

Chiedo alla Commissione l'approvazione – che in ogni caso non potrà che essere in linea di principio – dell'emendamento da me presentato in base alla decisione presa dal Comitato ristretto e che è del seguente tenore:

All'articolo 4, aggiungere, dopo il comma 3, i seguenti commi:

Il riconoscimento degli effetti civili della festività religiosa del 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, per il territorio del comune di Roma, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, comporta per i dipendenti civili e militari dello Stato con sede in Roma una corrispondente riduzione delle giornate di riposo previste alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

Il precedente comma si applica anche ai dipendenti pubblici che, in base alle norme vigenti, fruiscono della festività del santo patrono nei rispettivi comuni.

VILLER MANFREDINI. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto il dottor Pappagallo per la preziosa collaborazione fornita in sede di Comitato ristretto nella riformulazione del disegno di legge, per consentirne una più chiara lettura.

A nome del gruppo comunista esprimo un assenso in linea di massima rispetto alle proposte del relatore; concordo anche

nel merito delle nuove disposizioni relative agli articoli 4 e 8, tendenti al superamento delle attuali disparità di trattamento tra pubblici dipendenti.

MARTE FERRARI. A nome del gruppo socialista, devo esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e dal relatore per rendere più facilmente comprensibile il provvedimento al nostro esame. Peraltro, occorrerà pervenire a quelle modifiche formali che consentano di tradurre adeguatamente, nel campo del pubblico impiego, le disposizioni che rinviano, per i privati, ai contratti collettivi.

Per la verità, devo osservare che mi era sfuggito un particolare, cioè la data di entrata in vigore della legge. Avevo espresso il parere che la legge dovesse entrare in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; adesso viene proposta una *vacatio legis* di trenta giorni. Chiedo al relatore chiarimenti in merito a questo cambiamento, perché non capisco il motivo per cui questa normativa che si realizza nei termini più puntuali e precisi poi debba entrare in vigore trenta giorni dalla sua pubblicazione. Propongo, pertanto, di ritornare all'originaria formulazione. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4, sono dell'opinione, dopo i chiarimenti forniti nella giornata di ieri, di accoglierlo. Di fatto nel comune di Roma i dipendenti pubblici godono di una giornata festiva retribuita, che precedentemente non era prevista, si effettua una riduzione nelle giornate compensative e si estende il principio anche a coloro i quali risiedono fuori del comune di Roma, per quanto riguarda la festività del santo patrono.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, intendo garantire l'adesione di massima del gruppo democratico cristiano all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, nel nuovo testo illustrato dal relatore.

Sento anche il dovere di esprimere al relatore medesimo, in occasione del suo primo impegno politico nelle aule parlamentari, l'augurio che abbia le migliori fortune e il riconoscimento della puntualità e serietà con cui ha portato avanti il suo impegno.

Nel ribadire l'atteggiamento favorevole del gruppo democratico cristiano, auspico che la prima Commissione affari costituzionali esprima il proprio parere con la massima urgenza, per dare una regolamentazione in termini concreti ed *ex novo* ad una materia che merita particolare attenzione.

ANGELO MANCUSO. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, desidero anch'io esprimere la mia considerazione positiva. Concordo con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, soprattutto per l'esempio che viene offerto, con una sostanziale unificazione del testo delle varie proposte, di buon lavoro. È un metodo questo che dovrebbe secondo me improntare il lavoro di una Commissione in sede legislativa anche per altre materie e settori.

Indubbiamente l'unificazione della disciplina inerente l'intera materia, in precedenza così dispersiva, rappresenta un obiettivo positivo.

Esprimo una sola perplessità per quanto riguarda le sanzioni contenute nell'articolo 8. In pratica si propone di fissare a questo fine un tetto massimo di 500 mila lire, senza stabilire una misura precisa e determinata. In pratica questa formula attribuisce una certa discrezionalità per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni. Propongo quindi che venga stabilita una somma fissa oppure che venga determinato un criterio per arrivare alla fissazione delle sanzioni.

PRESIDENTE. È chiaro, si tratta di stabilire un limite minimo e massimo oppure di stabilire una cifra fissa per ogni lavoratore nei cui confronti è stata commessa l'inadempienza. Occorre considerare che da questo punto di vista può esserci una intensità di inadempienza e che merita una sanzione diversa.

FRANCESCO QUINTAVALLA, *Relatore.* Signor presidente, in merito all'osservazione dell'onorevole Marte Ferrari ricordo che in una riunione del Comitato ristretto è stato stabilito un periodo di trenta giorni di *vacatio legis* per consentire ai datori di lavoro di prendere conoscenza tempestiva della nuova legge ed organizzare di conseguenza le imprese. Questa è l'unica ragione per la quale non è stata prevista l'entrata in vigore del provvedimento il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Mancuso, sono del parere che debba essere stabilita una cifra per ogni lavoratore nei confronti del quale è stata commessa l'inadempienza, al fine di raggiungere una proporzionalità nella sanzione. Il problema è diverso, infatti, se l'inadempienza è commessa nei confronti di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori.

FERRARI MARTE. Signor presidente, le norme che stiamo esaminando dovrebbero entrare in vigore, tenendo conto dell'*iter* parlamentare, a ridosso delle prossime festività, per cui l'unico problema si porrebbe per l'Epifania, vale a dire per l'unica giornata festiva reintrodotta. Insisto pertanto nella proposta che ho formulato di dare immediata efficacia al provvedimento.

Per quanto riguarda le penalità, osservo che stabilire una cifra per ogni lavoratore, nel caso di un numero elevato di lavoratori e di inadempienze ripetute, può comportare il pagamento di grosse cifre. Occorrerebbe a mio avviso stabilire una cifra con riferimento all'impresa, non tanto al singolo lavoratore.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come alcuni commissari hanno già detto, il testo coordina le disposizioni attualmente in vigore in tema di ricorrenze festive in relazione alle intese intervenute tra lo Stato italiano e la Santa Sede con la ratifica del nuovo Concordato. È stata ripristinata l'Epifania, già soppressa nel 1977, e, in relazione alle disposizioni compensative fra le parti sociali, è necessario introdurre con legge una norma volta a sancire esplicitamente il riassorbimento di tale festività, evitando benefici compensativi previsti da contrattazioni collettive.

Per quanto riguarda l'articolo 8, se possibile occorrerebbe procedere ad un coordinamento formale; infatti, si corre il rischio di introdurre un divieto di prestazioni di lavoro nei giorni festivi che attualmente non esiste e che rientra nella contrattazione collettiva. Si tratta di una dizione che va meglio precisata.

In riferimento alla parte riguardante le sanzioni, è necessario un chiarimento, perché si tratta di esaminare se le sanzioni non vadano a penalizzare eccessivamente alcune particolari situazioni.

PRESIDENTE. Voglio tranquillizzare il sottosegretario: per quanto riguarda l'articolo 8, salva la necessità di un coordinamento formale, devo precisare che dal divieto restano esclusi i casi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

A questo punto, colleghi, dobbiamo decidere sull'opportunità di mantenere la formulazione predisposta dal Comitato ristretto per quanto riguarda l'articolo 10, non per mancare di riguardo al collega Ferrari, ma perché sarà possibile tornare sul problema in un momento successivo.

Quanto all'articolo 8, proporrei che provvisoriamente venisse indicata in una cifra che va da 200 a 700 mila lire, con l'intesa di licenziare un testo in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere; dopo di che potremo tornare sulla questione.

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Mancini Vincenzo ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro (3321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri: « Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro ».

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro del Comitato ristretto per cercare di elaborare un testo che rispondesse positivamente alle osservazioni e ai rilievi formulati in proposito, anche sulla stampa. L'esigenza iniziale era quella di escludere partiti, sindacati ed associazioni che non perseguano finalità di lucro dall'obbligo del rispetto della legge sul collocamento obbligatorio, per motivazioni condivise dalla maggioranza ma non pienamente condivise dagli altri gruppi, cioè di evitare una sorta di incompatibilità in linea di fatto che oltre a provocare danno e nocumento alle associazioni avrebbe potuto arrecare un grave disagio a quelle associazioni con finalità culturali, ideologiche o di formazione. Vi era una duplice dimensione, che da un lato riguardava il datore di lavoro, dall'altro il dipendente. Su questa base sono sorti osservazioni e rilievi di cui, come ho già detto, si è occupata anche la stampa.

L'onorevole Calamida aveva fatto presente l'opportunità di una rimeditazione sul testo e il Comitato ristretto, su nostra proposta, ha predisposto una nuova elaborazione in cui si tiene conto degli interessi degli handicappati e di coloro che sono affetti da menomazioni fisiche e psichiche, per non creare eccessivi oneri a queste associazioni. Si è ritenuto di proporre una formulazione diversa, in cui non si dica che questi organismi sono esentati dall'obbligo delle assunzioni ma che, viceversa, hanno la facoltà di assolvere a questi oneri attraverso la richiesta nominativa.

Qui si è posto un duplice problema: poiché mi è stato dato l'incarico di riferire sulle questioni sorte e che rimangono ancora da deliberare, devo precisare che il testo predisposto dal Comitato ristretto dovrà essere approvato in linea di principio ai soli fini dell'acquisizione del nuovo parere della Commissione affari costituzionali. Quindi, le riserve avanzate dal gruppo comunista, a meno che non si ritenga di considerarle superate, rimangono ancora valide: da parte del gruppo comunista si ritiene ancora, pur con la mutata formulazione del testo, di dover circoscrivere l'ambito dell'applicazione della normativa soltanto ai partiti e ai sindacati e non alle associazioni, pur con l'indicazione che non perseguano fini di lucro e svolgano attività sul piano dell'assistenza a questi soggetti socialmente svantaggiati.

Comprendevo le riserve del gruppo comunista in relazione al testo precedente, mentre le comprendo meno ora, cioè nel momento in cui non si stabilisce più alcuna esenzione agli obblighi di legge, ma solo diverse modalità di adempimento; infatti, ritengo che le motivazioni che consentono una certa procedura per partiti e sindacati debbano valere anche per le associazioni culturali e ideologiche.

Nel momento in cui non venissero poste in termini di pregiudiziali per l'ulteriore seguito del nostro lavoro le proprie convinzioni rispetto a quelle altrui, le osservazioni che mi sono permesso di formulare potrebbero portare ad un ripensamento.

Nel Comitato ristretto è emerso un ulteriore problema che riguarda i partiti ed i sindacati ed in ordine al quale rivolgo un appello al rappresentante del Governo, affinché ci dia il proprio apporto e contributo. Nella legge n. 300 del 1970, meglio conosciuta come statuto dei lavoratori, è fissato in 35 il numero dei dipendenti ai fini dell'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio. Per i sindacati e soprattutto per i partiti si pone il problema che in tale cifra non vadano conteggiati i dipendenti in aspettativa per mandato politico o elettorale. Questo dovrebbe essere evitato, ma una norma del genere, se venisse introdotta in un provvedimento che riguarda alcuni soggetti al collocamento obbligatorio che perseguono certe finalità non potrebbe non avere rilevanza di carattere generale, al fine di

evitare vizi di legittimità. In altri termini, ai fini dell'individuazione del numero dei dipendenti per tutti i destinatari della norma sul collocamento obbligatorio, le quantità dovrebbero essere stabilite enucleando ed estrapolando i dipendenti in aspettativa per varie cause. Ripeto: una norma di questa natura, se non avesse una valenza generale, sarebbe soggetta a vizi di legittimità costituzionale, per cui indubbiamente una norma del genere dovrebbe essere più opportunamente inserita nell'ambito delle norme riguardanti il collocamento obbligatorio *tout court*.

Avverto che il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si determinano i criteri in base ai quali vanno identificati i datori di lavoro che esercitano l'attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati ». Come relatore, mi dichiaro favorevole a tale emendamento, perché risolve i problemi prospettati da alcuni colleghi circa la indeterminatezza dell'attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati. In ogni caso, dovrebbe essere mantenuto il secondo comma, che salvaguarda i rapporti già in essere.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo è pacifico.

PRESIDENTE. Come relatore ribadisco il parere favorevole all'emendamento del Governo, ringraziando il sottosegretario per l'apporto che dà ai lavori. Infatti il primo comma prevede la possibilità della richiesta nominativa, per cui il comma aggiuntivo del Governo, che individua i vari destinatari, può essere utile. Tale individuazionie dei datori di lavoro che esercitano l'attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati avverrà tramite decreto ministeriale.

In conclusione, propongo che, come è avvenuto per il provvedimento che abbiamo esaminato in precedenza, venga espresso un assenso di massima sul testo del Comitato ristretto da parte dei membri della Commissione, perché tale testo possa essere sottoposto alla I Commissione affari costituzionali e perché successivamente si possa procedere all'esame definitivo da parte della nostra Commissione e alla introduzione di eventuali modifiche.

MARTE FERRARI. Signor presidente, il testo che è stato illustrato è il frutto di una discussione abbastanza approfondita e tirata, nella quale sono state affrontate tutte le tematiche connesse con una materia delicata, soprattutto in un momento in cui i problemi economici e sociali diventano più acuti. È stata strumentale ed ingiusta la polemica apparsa sulla stampa e portata avanti con altre iniziative.

Il provvedimento infatti non intende, come è reso chiaro dalla nuova formulazione, stabilire alcun privilegio per i partiti ed i sindacati, ma solo norme che rendano compatibili le assunzioni obbligatorie con la natura di tali associazioni o degli altri datori di lavoro che esercitano, esclusivamente senza fini di lucro, attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati. È chiaro infatti che per associazioni che hanno un fine sociale o che sono impegnate in determinate attività, come nel caso degli obiettori di coscienza, dover procedere a determinate assunzioni potrebbe determinare un fattore di difficoltà per chi vi lavora dovendo svolgere un'attività di piena partecipazione. La proposta inizialmente formulata si muoveva in questa direzione ed è stata approfondita e maggiormente valutata attraverso il dibattito.

In particolare, condivido la proposta del relatore di considerare irrilevante, ai fini del computo del numero dei dipendenti per l'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio il numero dei dipendenti in aspettativa per mandato politico o elettivo, ai diversi livelli istituzionali (comuni, province, regioni, Parlamento, comunità montane, USL).

Per quanto riguarda invece la proposta del Governo, nutro qualche dubbio perché il tempo occorrente per l'adozione del decreto impedirebbe la fruizione di un diritto esercitabile subito, data la

chiarezza delle attività aventi e di quelle non aventi fine di lucro. Invito, pertanto, il sottosegretario a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che in Assemblea stanno per aver luogo votazioni; ritengo opportuno, a questo punto, sospendere la seduta per poi riprenderla al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 13,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge.

ISAIA GASPAROTTO. Signor presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto precisare che il gruppo comunista in questa e nelle precedenti legislature si è mosso, anche se i risultati non sono ancora giunti, per modificare profondamente la legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio, tutto ciò d'accordo con le organizzazioni dei cittadini handicappati e invalidi. Se non si è ancora giunti ad una conclusione di questa riforma, ciò è dovuto a specifiche e precise responsabilità del Governo. Infatti al Senato l'*iter* del provvedimento di riforma si sta trascinando oltre ogni misura.

Qualsiasi prospettiva di modifica della legge n. 482 del 1968 non può prescindere da un appoggio oltre che delle forze politiche, delle diverse associazioni dei cittadini portatori di *handicap* e in genere di tutti gli invalidi, perché tale appoggio si è dimostrato determinante in molte occasioni.

In questa sede ci accingiamo, sulla base di una intesa originariamente unitaria, a modificare la più volte menzionata legge n. 482 in modo particolare per quanto riguarda le organizzazioni sindacali e le forze politiche.

Occorre denunciare che oggi gli obblighi di assunzione stabiliti dalla legge non vengono sistematicamente rispettati. Infatti, gli occupati portatori di *handicap* sono poco meno di 300 mila complessivamente, considerando sia il settore privato sia quello pubblico; poiché i lavoratori dipendenti sono circa 14 milioni, gli invalidi occupati rappresentano appena il 2 per cento dei lavoratori dipendenti, mentre la legge n. 482 stabilisce che nelle aziende che abbiano più di 35 dipendenti si debba assumere il 12 per cento di invalidi. Ebbene, anche considerando che le aziende al di sotto dei 35 dipendenti sono il 70 per cento del totale, i dipendenti di aziende con più di 35 dipendenti sono 4 milioni e 200 mila: applicando la percentuale del 12 per cento, si ottiene la cifra di 504 mila, che dovrebbero essere gli invalidi assunti. In tale cifra sarebbero compresi gli invalidi già assunti e quasi tutti coloro i quali sono iscritti nelle liste di collocamento.

Nella sostanza, non viene data applicazione ad una norma vigente, che non si riesce a modificare radicalmente per una responsabilità delle forze politiche.

Dopo la presentazione della proposta unitaria e dopo il dibattito che in più occasioni si è svolto in Commissione, si sono registrate molte prese di posizione non solo da parte di singoli, ma anche di organizzazioni di cittadini portatori di *handicap*, che hanno avanzato non solo perplessità ma anche contrarietà rispetto alla norma che stavamo elaborando. È vero che, di fronte a tali perplessità, la Commissione ha modificato l'impianto iniziale del testo unitario, ma non possiamo non considerare che dubbi e perplessità ancora permangono. Di fronte a questa constatazione e di fronte alla necessità che qualsiasi modifica alla normativa vigente venga interrotta, sia al Senato sia in questa sede, con l'aiuto e il consenso dei cittadini portatori di *handicap*, anche se ovviamente il Parlamento ha la più completa autonomia di giudizio e di decisione, di fronte al fatto che viene in discussione una questione di principio come quella dell'assunzione per chiamata diretta, mentre le altre questioni che possono emergere non vengono affrontate, riteniamo necessaria una pausa di riflessione soprattutto per quanto riguarda l'approvazione di un articolo in ordine al quale non siamo d'accordo. Tale pausa di

riflessione potrebbe essere utilizzata per una consultazione nel breve periodo delle associazioni dei cittadini portatori di *handicap*, in maniera tale di capire se è possibile arricchire il testo del provvedimento con il loro contributo e apporto, al fine di formulare una nuova stesura del provvedimento.

Riteniamo che questo modo di procedere non rappresenti una perdita di tempo, ma sia corretto e costruttivo. Siamo i primi a rilevare la necessità di affrontare il problema ma, stanti le difficoltà e le perplessità che sono sorte e che all'inizio non erano prevedibili, è necessario sospendere brevemente l'esame del testo e provocare un incontro con le associazioni, per sottoporre ad esse le ipotesi che sono maturate e per capire se ci sono degli spazi per un'intesa, prima di passare all'approvazione della modifica della legge n. 482.

Queste erano le nostre considerazioni che, trovandoci di fronte a nuove prese di posizione e a nuovi fatti, non potevamo e non possiamo non tenere in debito conto.

Avevamo già sollevato altre perplessità in relazione all'estensione alle associazioni non politiche e non sindacali delle norme in esame; tali perplessità permangono, anzi dobbiamo ribadire la necessità di affrontare la non facile questione del computo e della determinazione dei soggetti rientranti nella normativa. Inoltre, avevamo sottolineato, in sede di Comitato ristretto, anche il problema dell'applicabilità della legge a coloro che si trovino in aspettativa per mandato politico o sindacale: si è trattato soltanto di una ulteriore riflessione sulla questione, anche se riteniamo di poter aderire alla soluzione prospettata.

Per quanto riguarda la chiamata nominativa, essa rappresenta un'alternativa valida alla proposta che aveva incontrato molte difficoltà fra le associazioni; però, dobbiamo stare attenti a non sollevare questioni di principio, come è già accaduto per il collocamento ordinario, ma non per quello obbligatorio. Si tratta, quindi, di una « stradina » percorribile, ovviamente se riesce ad ottenere il consenso di tutte le forze politiche, e può trasformarsi in una norma giusta e corretta.

L'assenso del gruppo al quale appartengo alla stesura definitiva della normativa è subordinato alla possibilità di trovare un'intesa che trovi concordi le diverse forze politiche presenti in Commissione, ma soprattutto trovi concordi quegli organinismi che da sempre, e lo saranno ancora di più in futuro, sono il maggiore sostegno per quei provvedimenti che trovano spesso seri ostacoli al loro *iter*.

Se malauguratamente dovessimo perdere, nel prosieguo dei nostri lavori, il sostegno e l'appoggio di tali associazioni, se dovesse venir meno l'adesione che molto spesso abbiamo ottenuto nel portare avanti queste istanze, avremmo condotto una operazione la cui conclusione non sarebbe un risultato ma una perdita. Si tratta di una riflessione che mi è sembrato giusto fare oggi (e che non è stato possibile fare allora, quando presentammo il testo), in seguito a quanto è successo. Se venisse accolta la richiesta di una pausa di riflessione, saremmo i primi ad operare e a lavorare per giungere ad una soluzione delle questioni ancora aperte nel più breve tempo possibile.

ALBERTO GAROCCHIO. So che il collega Gasparotto si è molto battuto per la soluzione dei problemi al nostro esame (ha presentato un progetto di legge identico al nostro su una materia affine); ho l'impressione, tuttavia, che anche con la più buona volontà da parte di tutti, un atteggiamento di questo genere da parte del gruppo comunista (atteggiamento profondamente diverso da quello originario, tanto che eravamo pervenuti ad una soluzione comune) allunghi indefinitamente i tempi di approvazione del provvedimento.

A quanto mi risulta – ma posso anche sbagliare – sul testo licenziato dal Comitato ristretto si era registrata una discreta convergenza, anche se ultimamente vi sono state forti reazioni da parte di qualcuno; ritengo, comunque, che prevalga la formulazione adottata dal Comitato ristretto, nell'interesse comune, rispetto al nulla di fatto.

Sono convinto, d'altra parte, che le organizzazioni sindacali, gli enti senza finalità di lucro ed i partiti politici abbiano, nella libertà che spetta a tutti i cittadini, il diritto di non vedersi « accollare » persone che poi avrebbero un difficile rapporto all'interno della struttura. In questo senso, ritengo che la formulazione adottata dal Comitato ristretto rappresenti una spinta verso la soluzione di uno dei tanti problemi dei portatori di *handicap*, che così potrebbero facilmente essere assunti.

Vorrei avanzare una proposta, a titolo personale, probabilmente di poco valore, ma che testimonia l'ansia presente in tutti noi di arrivare ad una rapida soluzione della questione: si potrebbe usare una dizione che semplicemente renda facoltativo il ricorso alla richiesta nominativa. In questo modo non si aggiungerebbe nulla, si lascerebbe soltanto un'ulteriore margine di libertà alle associazioni di cui ci stiamo occupando. Si tratta di un ultimo sforzo di ricerca dell'unità tra le forze politiche, per arrivare in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* del provvedimento al nostro esame.

FORTUNATO BIANCHI. Vorrei capire se la richiesta di una pausa di riflessione avanzata dal collega Gasparotto a nome del gruppo comunista pochi istanti fa sia una richiesta che non lascia spazio ad altre possibilità (il gruppo comunista avrebbe anche l'alternativa di rimettere il provvedimento all'Assemblea e di far ricominciare tutto dall'inizio).

Ci troviamo stretti da un grosso nodo. Tralascio le dichiarazioni dell'onorevole Gasparotto concernenti il numero degli occupati; sappiamo, per esempio, che determinate categorie non hanno più persone da occupare in relazione ai fatti di guerra, ormai cessati da oltre quaranta anni.

È necessario un confronto tra le parti politiche; a tale proposito voglio formulare l'auspicio che dal Senato ci giunga un testo da prendere in esame. Non è in questa direzione che volevamo portare avanti la proposta di legge.

Si era convenuto da tutte le parti politiche che bisognava almeno formulare un testo preciso, proprio per le peculiarità di certi datori di lavoro, che vanno dai sindacati ai partiti, alle associazioni senza fini di lucro, i quali non erano compresi negli obblighi della legge n. 482. La richiesta nominativa mi sembra accessibile da parte di tutti, specialmente delle categorie interessate. È giusto anche ciò che ha affermato il collega e amico Garocchio.

Circa l'aspetto concreto del problema, emerso dalle precisazioni dell'onorevole Gasparotto in sede di Comitato ristretto, vorrei chiedere al Governo se queste percentuali, che ancora oggi sono obbligatorie ai sensi della legge n. 482, siano riferite all'effettiva occupazione in atto presso qualsiasi ambiente di lavoro, esonerando ovviamente tutti coloro che, giuridicamente in forza, di fatto non lo sono per mandato sindacale, politico o di rappresentanza. Se così fosse, non so fino a che punto sarebbe giustificata la pausa richiesta dal gruppo comunista; in questo caso, si tratterebbe di licenziare il testo così come è stato presentato.

Pertanto, chiedo all'onorevole Gasparotto se ritenga opportuno procedere ad una pausa di riflessione o se, invece, voglia sollecitare il Governo a pronunciarsi su una situazione limite di applicabilità della legge n. 482. Se il Governo è in grado di farlo, lo faccia; in caso contrario, accedo alla richiesta di rinvio dei lavori della nostra Commissione, allo scopo di porre il Governo nelle condizioni di riferire su tale precisa richiesta.

LUIGI ARISIO. Vorrei ripetere molto rapidamente una dichiarazione che ebbi già modo di esprimere in sede di Comitato ristretto, con una particolare aggiunta che mi viene proprio dall'intervento dell'onorevole Gasparotto, allorché rileva – se non erro – che il 70 per cento delle aziende è al di sotto dei 35 dipendenti.

ISAIA GASPAROTTO. No, il 30 per cento degli occupati, non delle aziende; è una cosa diversa.

LUIGI ARISIO. Non capisco bene se dobbiamo prendere in considerazione il 70 per cento o il 30 per cento.

ISAIA GASPAROTTO. Forse mi sono spiegato male. In Italia vi sono circa 14 milioni di lavoratori dipendenti e circa 280 mila occupati invalidi. Poco più di 300 mila persone sono iscritte nelle liste ed attendono di essere occupate (parlo sempre di cittadini portatori di *handicap*). Di questi 14 milioni, ho considerato che il 70 per cento lavora in aziende al di sotto di 35 dipendenti, mentre solo il 30 per cento lavora in aziende al di sopra di 35 dipendenti.

LUIGI ARISIO. Avevo capito benissimo. Ciò, quindi, vale ancora a supportare la mia dichiarazione in sede di Comitato ristretto, quando ho affermato che ulteriori rigidità, nel senso di costringere gli imprenditori ad aumentare o comunque ad accedere all'occupazione di handicappati, si risolverebbero con il blocco a 34 dipendenti di molte aziende, ovvero con l'impossibilità da parte di coloro che non hanno *handicap* di essere assunti e da parte degli handicappati di trarne beneficio.

Chiudo questa parentesi e passo ad un altro punto importante emerso questa mattina nell'intervento dell'onorevole Gasparotto; mi riferisco a certi ripensamenti che dovrebbero poi risolversi in una ulteriore possibilità da parte di quei grandi partiti politici che hanno diversi funzionari addetti. Anche alla luce di quanto è avvenuto a proposito del primo testo (che anch'io avevo sottoscritto, anche se con riserve) mi chiedo cosa avverrebbe da parte di quella stampa che ancora oggi ha così benevolmente compreso l'importanza da parte dei deputati di avere un segretario; ma la domanda riguarda anche il ritardo di undici mesi nell'adeguamento dell'indennità parlamentare degli onorevoli deputati allo stipendio dei giudici. Vogliamo capire cosa accadrebbe se si dicesse che i grandi partiti politici hanno fatto in modo da deviare quei loro funzionari verso altri « lidi » e da evitare così l'assunzione di molti handicappati che, probabilmente (ma vi prego di credere che non è mia intenzione fare polemica), proprio in quei luoghi avrebbero potuto trovare occupazione migliore e soddisfazione più redditizia che non presso un'azienda metalmeccanica od una qualsiasi altra azienda che finirebbe per acuire maggiormente la loro incapacità...

FRANCESCO SAMÀ. Vuole forse toglierli alla FIAT e mandarli ai partiti ?

LUIGI ARISIO. No. Per carità !

ISAIA GASPAROTTO. La FIAT è una società a fini di lucro.

LUIGI ARISIO. Dico, con convinzione, che vi sono sicuramente altri modi per cercare di risolvere il problema degli handicappati, verso i quali il gruppo cui appartengo non è meno sensibile di altri gruppi politici. Voglio però sottolineare che il gruppo repubblicano non aderirebbe ad alcuna riformulazione del testo che tendesse ad aggiungere, dopo le parole: « le organizzazioni sindacali ed i partiti politici », le parole: « e gli altri datori di lavoro ».

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, voglio pregare la Commissione di non dare inizio ad una sorta di rincorsa per veti incrociati che certamente non ci aiuterebbe a risolvere il problema.

Credo che le opinioni fin qui espresse siano tutte rispettabili e che, del resto, il nostro regolamento non consenta ad alcuno di essere indotto in tentazione da « furbizie » di sorta.

Non mi pronuncio nel merito su una eventuale ulteriore pausa di riflessione. Ritengo, infatti, che i nostri lavori possano svolgersi proficuamente nelle forme e nei modi che comunemente si conviene di utilizzare. Penso però che il problema non debba assumere quasi rilievo pregiudiziale di sospensiva e che, invece, debba essere inglobato nel corso dei nostri la-

vori, visto che non sono stati posti ostacoli ad un rapido *iter* di questo provvedimento.

Dunque, ritengo che potrebbe essere utile impiegare il tempo intercorrente tra l'invio del testo alla I Commissione e l'emanazione del parere da parte di quest'ultima per svolgere la riflessione sollecitata. Voglio aggiungere che, qualora non riuscissimo ad utilizzare convenientemente tutto il tempo intercorrente fino all'espressione del parere della I Commissione, ci sarà una fase successiva in cui sarà possibile concretizzare eventuali apporti al testo in discussione casomai si ritenessero non sufficienti quegli elementi di consenso sui quali si è convenuto, rispetto ad un dato di partenza che ribalta completamente la situazione.

Desidero fare notare al collega Garocchio – con cui, per altro, concordo su talune osservazioni – che anche i rilievi esposti da alcuni cittadini erano precedenti all'attuale formulazione. Anche a me consta, infatti, che, rispetto alla formulazione rielaborata dal Comitato ristretto – che ribalta completamente i termini della proposta una modalità di assolvimento di tale obbligo – vi sono atteggiamenti di non piena soddisfazione da parte delle categorie interessate, ma si sono comunque sufficientemente se non abbondantemente rimosse le ragioni di netta contrarietà che erano state espresse alla vigilia dell'esame del provvedimento.

Se si è d'accordo sulla mia proposta, si potrà utilizzare il tempo che ancora è a nostra disposizione in attesa del parere della I Commissione, avendo in ogni caso la possibilità di proporre ulteriori apporti al testo anche una volta acquisito tale parere.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Condivido, a questo punto, quanto è stato prospettato dal presidente.

Desidero soltanto – con tutta la delicatezza che il caso richiede – riferirmi al verbale della seduta del 30 aprile 1986, da cui risulta che l'onorevole Gasparotto si dichiarò d'accordo, chiedendo tuttavia un'ulteriore riflessione sull'ultima parte del comma 1, e che anche l'onorevole Pallanti dichiarò il consenso del gruppo comunista su tale testo al solo fine del rinvio di esso alla I Commissione (che, poi, è quanto è stato proposto poc'anzi dal presidente Mancini).

La presentazione da parte del Governo della nuova formulazione del testo – che, poi, ha trovato coerente accoglimento – è avvenuta la modifica, sul piano dei princìpi, di quanto si riferiva all'ipotesi dell'esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali dagli obblighi scaturenti dalla legge sulle assunzioni obbligatorie.

Vi era, poi, il riferimento all'articolo 34 della legge n. 300 che, se interpretato in senso restrittivo, avrebbe creato alcune difficoltà di assunzione di tale nuova ipotesi.

Pertanto, quello del Governo è stato un contributo inteso a risolvere qualche contrarietà espressa da alcuni colleghi e niente altro.

PRESIDENTE. Quando ho avanzato la mia proposta non intendevo sollecitare un voto. Pertanto, mi basta prendere atto che la Commissione non è di diverso avviso.

Se, dunque, la Commissione concorda, possiamo stabilire di inviare il testo, come elaborato dal Comitato ristretto, alla I Commissione per il prescritto parere.

ISAIA GASPAROTTO. Signor presidente, il gruppo comunista non vuole assolutamente impedire che il testo venga sottoposto alle Commissioni competenti ad esprimere un parere. Tale parere, soprattutto per quanto riguarda la I Commissione affari costituzionali, è richiesto non su una procedura, ma su un testo sul quale non ci riconosciamo, per cui è chiaro che i membri della Commissione che dovranno esprimere il parere dovranno essere portati a conoscenza di questa posizione. In altri termini, si vada pure a chiedere il parere, ma si sappia che c'è da parte del gruppo comunista questo tipo di impostazione e di giudizio.

Vorrei ricordare al sottosegretario che già in passato abbiamo chiesto una pausa di riflessione, anche se non eravamo stati raggiunti da decine di prese di posizione, di telegrammi, di ordini del giorno che in qualche maniera sollecitavano a fermare l'*iter* del disegno di legge. Sono passati molti mesi, c'è stato un dibattito abbastanza diffuso attorno al problema, ma non siamo nelle condizioni di aggiungere elementi e precisazioni rispetto alla posizione espressa in precedenza. Del resto anche il Governo, in alcuni casi perfino giustamente, è aduso a modificare le proprie posizioni.

In definitiva, sono favorevole a che si acquisisca il parere della I Commissione affari costituzionali, ma occorrerà approvare un provvedimento con il consenso dei diretti interessati.

PRESIDENTE. Ribadisco la proposta, formulata anche nella mia veste di relatore, di inviare il testo elaborato dal Comitato ristretto e l'emendamento presentato dal Governo alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, con l'intesa che tale testo sarà esaminato in via definitiva dalla nostra Commissione ed in quella occasione saranno dati ulteriori apporti o saranno sciolte le riserve attualmente esistenti relativamente a proposte di modifica, di integrazione o di aggiunta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO